

**Atto costitutivo dell'Associazione**  
**"ACCADEMIA MEDICA DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA**  
**SALVATORE TOMMASI - ONLUS"**  
**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventi,  
il giorno venticinque del mese di settembre.

25 settembre 2020

In L'Aquila, Corso Vittorio Emanuele n. 102.

Innanzi a me, Dott.ssa Alessia Del Cotto, Notaio in L'Aquila, iscritta nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di L'Aquila, Sulmona ed Avezzano

sono presenti i Signori

- **ALESSE Edoardo**, nato a Leonessa (Rieti) il 17 febbraio 1958, residente a Scoppito (L'Aquila), in località Giardino n. 8,

cod. fisc. LSS DRD 58B17 E535Q;

- **MARINANGELI Franco**, nato a L'Aquila il 23 giugno 1967, residente a Rocca di Cambio (L'Aquila), Via Saas-Fee n. 9,

cod. fisc. MRN FNC 67H23 A345Y;

- **MARTINI Ettore**, nato a L'Aquila il 13 marzo 1937, ivi residente in Via Gualtieri D'Ocre n. 44,

cod. fisc. MRT TTR 37C13 A345U;

- **GIAMMARIA Umberto**, nato a Tornimparte (L'Aquila) il 7 marzo 1942, residente a L'Aquila in Via Poggio Picenze n. 21,

cod. fisc. GMM MRT 42C07 L227W;

- **ORTU Maurizio**, nato a Latina il 26 aprile 1951, residente a L'Aquila, Via della Comunità Europea n. 8,

cod. fisc. RTO MRZ 51D26 E472Q;

- **PICCIOLI Gianlorenzo**, nato a L'Aquila il 14 maggio 1937, ivi residente in Viale Alcide De Gasperi n. 44,

cod. fisc. PCC GLR 37E14 A345Q;

- **RICCI Alessandro**, nato a L'Aquila il 29 settembre 1966, ivi residente in località Pianola, Strada Comunale di Pea n. 26,

cod. fisc. RCC LSN 66P29 A345S;

- **VENTURA Terenzio**, nato a Poggio Picenze (L'Aquila) il 28 gennaio 1938, residente a L'Aquila, Via San Sisto n. 10,

cod. fisc. VNT TNZ 38A28 G766A.

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto mediante il quale convengono e stipulano quanto appresso.

**Articolo 1**

Tra i Signori ALESSE Edoardo, MARINANGELI Franco, MARTINI Ettore, GIAMMARIA Umberto, ORTU Maurizio, PICCIOLI Gianlorenzo, RICCI Alessandro, VENTURA Terenzio é costituita una associazione denominata **"ACCADEMIA MEDICA DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA SALVATORE TOMMASI - ONLUS"**.

In attesa della operatività del Registro Unico Nazionale del



Terzo Settore, l'Associazione si costituisce nel rispetto del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e nel rispetto della normativa stabilita dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore).

Fino alla operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, ottenuta l'iscrizione all'Anagrafe delle ONLUS, la denominazione dell'Associazione sarà accompagnata dalla indicazione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" (o acronimo ONLUS), ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10 e seguenti del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

L'associazione utilizzerà nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

Istituito il Registro unico nazionale del Terzo settore, l'Associazione avvierà le pratiche per l'iscrizione nel Registro stesso, adottando, a seguito dell'avvenuta iscrizione, automaticamente e senza ulteriori formalità l'acronimo "ETS" (Ente del Terzo settore).

L'Associazione si costituisce per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale.

L'Associazione ha struttura e contenuti democratici.

L'Associazione è un ente di diritto privato senza fine di lucro, che intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai seguenti principi:

- a) esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e solidarietà sociale;
- b) divieto di svolgere attività non previste dallo statuto sociale, salvo le attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, direttamente connesse alle attività di interesse generale e nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dalla normativa di settore;
- c) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate;
- d) obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione ed il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e di solidarietà sociale;
- e) obbligo di devolvere il patrimonio dell'associazione, in caso di estinzione o scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo delle ONLUS, di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 662 del 1996, salvo diversa destinazione prevista dalla legge. In esito all'iscrizione nel Registro Nazionale del Terzo

Settore, obbligo di devolvere il patrimonio residuo, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs. 117 del 3 luglio 2017), ad altri Enti del terzo settore oppure in mancanza, ad altre Associazioni/Fondazioni, anche internazionali, avente scopo analogo o affine al proprio, seguendo le disposizioni del Codice del Terzo settore;

f) obbligo di redigere il bilancio di esercizio e la relazione di missione, secondo le indicazioni di cui all'articolo 13 del Codice del Terzo settore e nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore, obbligo di redigere il bilancio sociale;

g) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

L'Associazione intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche associative.

I contenuti e l'effettiva struttura dell'associazione sono ispirati ai principi di solidarietà, trasparenza e democraticità al fine di consentire l'effettiva partecipazione della compagine associativa al conseguimento dei fini sociali.

L'Associazione, nel perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, si propone di realizzare le finalità meglio specificate agli artt. 3 e 4 dello Statuto come appresso meglio indicato.

#### **Articolo 2**

L'Associazione ha sede in L'Aquila, con attuale indirizzo in Piazzale Salvatore Tommasi n. 1.

#### **Articolo 3**

Lo scopo, la durata, la composizione dell'organo amministrativo, le norme secondo le quali devono essere impiegati gli utili, sono contenute nello statuto associativo, contenente anche le norme di funzionamento dell'ente, che i componenti mi consegnano e che si allega al presente atto sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale, previa lettura da me datante ai componenti e sottoscrizione dei medesimi e di me Notaio.

#### **Articolo 4**

L'importo della quota di adesione dovuta dagli associati è determinato, per il primo esercizio contabile, in Euro 20,00 (venti/00).



#### Articolo 5

Gli esercizi si chiudono il 31 dicembre di ogni anno; il primo esercizio si chiude il 31 dicembre del corrente anno.

#### Articolo 6

L'amministrazione dell'associazione è affidata ad un Consiglio Direttivo composto da 8 (otto) a 13 (tredici) membri.

A comporre il primo Consiglio Direttivo vengono chiamati per i primi 3 (tre) anni i signori:

- |                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| - Ettore MARTINI       | - Presidente;      |
| - Maurizio ORTU        | - Vice Presidente; |
| - Franco MARINANGELI   | - Tesoriere;       |
| - Edoardo ALESSE       | - Consigliere;     |
| - Umberto GIAMMARIA    | - Consigliere;     |
| - Gianlorenzo PICCIOLI | - Consigliere;     |
| - Alessandro RICCI     | - Consigliere;     |
| - Terenzio VENTURA     | - Consigliere.     |

Tutti gli eletti nel Consiglio Direttivo dichiarano di accettare la carica loro conferita e di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità o decadenza previste dalle leggi vigenti.

La rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio spetta al Presidente ed in sua assenza, mancanza e/o impedimento, al Vice Presidente.

#### Articolo 7

Le spese per questo atto e la sua registrazione, annesse e dipendenti sono a carico dell'Associazione in solido con i componenti, che qui le assumono.

#### Articolo 8

Il Presidente Signor Ettore MARTINI viene fin da ora autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il riconoscimento dell'Associazione presso le Autorità competenti, nonché ad ottenere il riconoscimento della personalità giuridica presso la Prefettura competente, secondo le modalità riportate nel D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361, l'iscrizione nella Anagrafe delle Onlus e l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, una volta diventato operativo.

Ai soli effetti di cui sopra il Consiglio Direttivo viene facoltizzato ad apportare allo statuto allegato ed al presente atto quelle modifiche che venissero richieste dalle competenti Autorità.


Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto in parte dattiloscritto ai sensi di legge da persona di mia fiducia ed in parte scritto di mio pugno e da me letto, unitamente a quanto allegato, ai componenti, i quali, a mia domanda, lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono con me Notaio alle ore 19,30 (diciannove e minuti trenta).

Occupava otto pagine oltre la presente di tre fogli.

Firmato: ALESSE Edoardo

MARINANGELI Franco  
MARTINI Ettore  
GIAMMARIA Umberto  
ORTU Maurizio  
PICCIOLI Gianlorenzo  
RICCI Alessandro  
VENTURA Terenzio  
Alessia Del Cotto Notaio





Allegato "A" al mio Atto

Rep. n. 367 Racc. n. 240

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE**

**"ACCADEMIA MEDICA DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA  
SALVATORE TOMMASI - ONLUS"**

**Denominazione e sede**

Art. 1) È costituita ai sensi del Decreto Legislativo n.460/1997 e successive integrazioni e modifiche una associazione denominata "ACCADEMIA MEDICA DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA SALVATORE TOMMASI - ONLUS", che di seguito sarà chiamata per brevità "Associazione".

In qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'Associazione utilizzerà la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo ONLUS.

L'Associazione assumerà la denominazione di "ACCADEMIA MEDICA DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA SALVATORE TOMMASI - ETS" a decorrere dall'iscrizione nel Registro Nazionale degli Enti del Terzo Settore previsto dal D. Lgs. 117/2017, dovendosi intendere l'assunzione di tale denominazione sospensivamente condizionata a detta iscrizione.

Art. 2) L'Associazione ha sede in L'Aquila, Piazzale Salvatore Tommasi n. 1.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito del Comune di L'Aquila non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell'evento.

Art. 3) L'Associazione è una organizzazione democratica, apartitica, aconfessionale, arazziale, non ha fini di lucro né diretto né indiretto.

Ha l'obiettivo di perseguire esclusivamente scopi di solidarietà e utilità sociale. È fondata sulla partecipazione attiva e volontaria dei suoi aderenti.

L'ordinamento interno è ispirato a criteri di democraticità, uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità degli associati. Tutte cariche associative sono elettive. Tutti gli associati possono accedervi.

**Finalità**

Art. 4) L'Associazione persegue finalità di solidarietà sociale e sviluppo culturale. Essa intende operare nei seguenti settori indicati nell'art. 10 del D.lgs. 460/97:

" istruzione;

" formazione;

" tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche ed i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

" promozione della cultura e dell'arte;

" ricerca scientifica di particolare interesse sociale e



sanitario in collaborazione con Università ed altri enti pubblici o privati;

" campagne di sensibilizzazione finalizzate alla tutela della salute e dell'ambiente;

" campagne di sensibilizzazione di carattere sociale;

L'Associazione svolge le seguenti attività primarie:

\* valorizzazione della storia della medicina della provincia dell'Aquila;

\* recupero di materiale scientifico, volumi storici, pubblicazioni editoriali, materiale fotografico utile alla valorizzazione della storia e dei contenuti culturali della sanità della provincia dell'Aquila;

\* promozione e diffusione della cultura scientifica in tutte le sue specialità e branche sanitarie, nell'intento di un miglioramento continuo della qualità delle cure e delle prestazioni erogate dai professionisti della sanità, anche attraverso l'organizzazione di seminari e convegni, la produzione di pubblicazioni scientifiche, nel rispetto della normativa vigente e dello Statuto Sociale;

\* valorizzazione del territorio e dell'ambiente quale punto essenziale per una nuova cultura della salute;

\* erogazione di borse di studio, di assegni di ricerca, di finanziamenti per aggiornamento di persone fisiche finalizzati agli obiettivi dell'Associazione, sia soci che non soci;

\* valorizzazione di rapporti diretti con altre Istituzioni Sanitarie Italiane ed Estere, con la possibilità di eventuali scambi scientifico-culturali;

\* realizzazione di opere che valorizzino la storia della sanità della Provincia dell'Aquila e promuovano l'innovazione in ambito sanitario;

\* valorizzazione di interazioni tra Istituzioni pubbliche o private che perseguano gli obiettivi dell'Associazione.

L'Associazione raggiunge tali scopi:

a. tenendo incontri accademici, almeno annuali, in cui i Soci comunicano ai presenti, con letture, proiezioni di presentazioni o video, casi clinici o risultati dei loro studi e dei loro interventi;

b. sollecitando i soci alla raccolta di notizie, storie anamnestiche, dati statistici ed altro materiale riferito a malattie di carattere sociale o a tipo epidemico-contagioso e comunque con impatto sociale e gestionale assistenziale provvedendo alla comunicazione degli stessi ai cittadini;

c. costituendo e mantenendo in funzione una biblioteca e un museo della storia della medicina della provincia dell'Aquila, la cui gestione sarà disciplinata da apposito regolamento;

d. tenendo incontri aperti ai cittadini per sensibilizzarli alla valorizzazione dell'ambiente e del territorio provinciale e all'importanza del rapporto

ambiente-cibo-salute;

e. tenendo incontri aperti ai cittadini, che favoriscano la crescita culturale in ambito socio-sanitario;

f. sensibilizzando i soci alla raccolta di materiale utile per la ricostruzione storica della storia della sanità della provincia;

g. finanziando attività previste nel presente statuto.

L'Associazione, inoltre, potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale di solidarietà sociale, nei limiti di cui al comma 5 dell'art. 10 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per il raggiungimento degli scopi sociali e laddove fosse opportuno, l'Associazione può stipulare accordi e convenzioni con Enti Pubblici e con altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, potrà avere rapporti con tutti gli ordini professionali, facoltà mediche e odontoiatriche e strutture sanitarie pubbliche e private.

#### **Durata**

Art. 5) La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

#### **Organi dell'Associazione**

Art. 6) Gli Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Vice Presidente;
- Il segretario/Tesoriere;
- L'Organo di Controllo.

#### **Soci**

Art. 7) Possono aderire all'Associazione tutti coloro che condividono gli scopi e le finalità istituzionali, senza discriminazione alcuna di sesso, nazionalità religione, ideologia, età.

In particolare, possono far parte dell'Associazione:

a) Medici Chirurghi che, condividendo le finalità del presente Statuto, intendono partecipare alle attività organizzate dall'Associazione per il raggiungimento delle finalità indicate all'art. 4.

b) Persone fisiche e Associazioni/Istituzioni che sono interessate alle finalità della stessa, pur non appartenendo alla categoria dei medici-chirurghi.

Le Associazioni o Istituzioni possono iscriversi corrispondendo la normale quota associativa e sono rappresentate da un loro socio da esse indicate.

Il rapporto e le modalità associative sono disciplinate in modo uniforme, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

Il numero dei soci è illimitato.



Art. 8) I Soci sono distinti in soci fondatori e soci ordinari:

- sono soci fondatori coloro che hanno concorso alla fondazione della Associazione. Questi sono membri di diritto del primo Consiglio Direttivo;

- sono soci ordinari coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell'organo amministrativo.

Gli aderenti all'Associazione prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'organizzazione e non possono intrattenere con essa alcun tipo di rapporto di lavoro, dipendente o autonomo. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa Associazione.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure, se sia necessario, per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

Art. 9) Per essere ammessi in qualità di soci è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

" indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza e di attività lavorativa, tipologia della professione svolta e i motivi di interesse che spingono alla richiesta;

" dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

È compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all'Assemblea la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

Art. 10) Tutti i soci hanno pari diritti ed obblighi nei confronti dell'Accademia.

I soci hanno diritto a ricevere all'atto dell'ammissione la tessera sociale, di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e convenzioni attuate dall'Associazione, nonché di intervenire con diritto di voto nelle assemblee, in specie quelle aventi per oggetto l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Art. 11) Tutti i soci sono tenuti alla corresponsione della quota annuale di associazione stabilita dal Consiglio Direttivo, all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Art. 12) La qualifica di socio si perde per dimissioni

volontarie, espulsione, decesso.

Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provochino danni materiali o di immagine all'Associazione. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

Art. 13) La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione a titolo di quota associativa.

#### **Assemblea dei soci**

Art. 14) L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 15) L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, inoltre quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. Se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del Tribunale di L'Aquila.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione mediante invio e-mail e pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Art. 16) Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto in base alla tipologia di decisione da prendere.

Lo scrutinio segreto è obbligatorio nel caso in cui la deliberazione riguardi fatti che investano la sfera personale.

Art. 17) L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'Associazione. E'



ordinaria in tutti gli altri casi.

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

**IN SEDE ORDINARIA:**

- Approvare il rendiconto economico-finanziario dell'anno trascorso;
- Nominare e revocare i componenti del Consiglio Direttivo;
- Eleggere i sostituti di tali membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;
- Approvare i regolamenti;
- Deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

**IN SEDE STRAORDINARIA:**

- Deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
- Deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- Deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Art. 18) L'Assemblea Ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% (cinquanta per cento) più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% (cinquanta per cento) più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

Art. 19) L'Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza del (cinquanta per cento) 50% più uno dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 20) Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, sono pubblicizzati ai soci con l'esposizione per 30 (trenta) giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione e nel sito web della stessa.

**Consiglio Direttivo**

Art. 21) Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni

3 (tre) anni.

Esso è composto da un minimo di 8 (otto) sino ad un massimo di 13 (tredici) membri, ivi compreso il Presidente. I membri del Consiglio sono rieleggibili alla scadenza e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito.

I consiglieri nominati nel corso dell'esercizio scadono con i membri del consiglio in carica.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea dei Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti.

All'interno del Consiglio Direttivo saranno nominati un Presidente, un vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere. La nomina avverrà sulla base di candidature espresse all'interno del direttivo stesso tra tutti i componenti.

Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

Gli Amministratori non possono ricoprire la medesima carica in Associazioni di analoga natura.

Quando il numero dei componenti il Consiglio Direttivo è per decisione dell'Assemblea dei soci pari a 13 (tredici), cinque di essi sono nominati dall'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia dell'Aquila, dall'Università degli Studi dell'Aquila, dalla ASL 01 Avezzano-Sulmona-L'Aquila, dal Comune dell'Aquila, dalla Provincia dell'Aquila, otto di essi sono eletti dall'Assemblea Ordinaria: degli otto, sette sono scelti tra i soci appartenenti alla categoria dei medici-chirurghi, uno è eletto tra i soci non medici.

Art. 22) Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in conto capitale, per la gestione dell'Associazione;
- le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
- la presentazione di un piano programmatico relativo alle



attività da svolgere nel nuovo anno sociale;

- la fissazione delle quote sociali;
- la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- la delibera sull'ammissione di nuovi soci;
- ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.

Art. 23) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

#### **Presidente**

Art. 24) Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. È eletto dal Consiglio direttivo ogni 3 (tre) anni.

Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Art. 25) Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

#### **Vicepresidente**

Art. 26) Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno a maggioranza dei partecipanti.

Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

#### **Segretario e Tesoriere**

Art. 27) Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

Art. 28) Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Art. 29) Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Il Segretario/Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno a maggioranza dei partecipanti.

#### **Organo di Controllo**

Art. 30) Qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o qualora ricorrano i presupposti previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017 sarà nominato un organo di controllo anche monocratico. Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.



#### **Revisione legale dei conti**

Art. 31) Nei casi previsti dall'articolo 31 del D. Lgs. 117/2017 sarà nominato un revisore legale, che potrà essere anche l'Organo di controllo qualora iscritto nell'apposito Registro dei revisori legali.

#### **Rendicontazione finanziaria - Bilancio**

Art. 32) I documenti di rendicontazione economico finanziaria dell'Organizzazione sono annuali. Sono redatti e tenuti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Nei periodi in cui l'Associazione opererà come ONLUS dovrà attenersi alle disposizioni in materia di strutture contabili e obblighi formali di cui all'art 25 del D. Lgs. 460/1997.

#### **Patrimonio ed esercizio finanziario**

Art. 33) Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- b) beni di ogni specie acquistati dall'Associazione e destinati esclusivamente alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
- c) contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
- d) fondo di riserva.

Le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle attività dell'Associazione sono quelle previste dal D. Lgs. 460/1997 e successive modifiche ed integrazioni:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da attività varie di raccolta fondi compatibili con le finalità sociali e nei limiti della normativa vigente;
- f) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- g) raccolta fondi di cui all'art.7 del D. Lgs. 117/2017 (solo dal momento in cui il D. Lgs. 117/2017 sarà operativo).

Art. 34) All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Art. 35) L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal

1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

#### **Scioglimento**

Art. 36) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci, con il voto favorevole di almeno tre quarti di essi, su proposta del Consiglio Direttivo. L'assemblea nominerà anche i liquidatori. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, il patrimonio residuo è devoluto, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo delle ONLUS, di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 662 del 1996, salvo diversa destinazione prevista dalla legge.

In esito all'iscrizione nel Registro Nazionale del Terzo Settore, nelle ipotesi di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, per qualsiasi causa, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs. 117 del 3 luglio 2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore oppure in mancanza, ad altre Associazioni/Fondazioni, anche internazionali, avente scopo analogo o affine al proprio. La scelta del soggetto cui il patrimonio viene devoluto è a cura del Consiglio Direttivo, con votazione a maggioranza.

#### **Norme finali**

Art. 37) Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D. Lgs. 117 del 3 luglio 2017 e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia ed i principi generali dell'ordinamento giuridico.



Transitoriamente e sino all'entrata in vigore del Registro Nazionale del Terzo Settore valgono le norme di cui al D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

Firmato: ALESSE Edoardo  
MARINANGELI Franco  
MARTINI Ettore  
GIAMMARIA Umberto  
ORTU Maurizio  
PICCIOLI Gianlorenzo  
RICCI Alessandro  
VENTURA Terenzio  
Alessia Del Cotto Notaio

REGISTRATO A L'AQUILA IL 28.9.2020 al N. 2887  
in conformità dell'originale.  
Impegnati .....<sup>9</sup>..... fogli.  
L'Aquila, li 29.9.2020  
ALESSIA DEL COTTO - NOTAIO

